

L.R. n. 17 del 21 marzo 2001

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA L.R. 3 NOVEMBRE 1998 N. 40 NORME PER LA
PROMOZIONE E TUTELA DELLE COMUNITÀ ARBERESHE IN BASILICATA
ABROGAZIONE L.R. 28.03.1996 n. 16**

Bollettino Ufficiale n. 20 del 26 marzo 2001

ARTICOLO 1

L'art.7 della L.R.3-11-1998 n.40 è così modificato:

I contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri:

erogazione del 75% del contributo assegnato entro 30 giorni dal riparto del fondo;

saldo del restante 25% a presentazione della rendicontazione e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal Piano Comunale.

Tali adempimenti dovranno essere perentoriamente compiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento pena la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

ARTICOLO 2

Per le richieste di contributi pervenute nell'anno 1999 la revoca di cui all'art.7 della L.R.40/98 non opera per i Comuni che hanno presentato il rendiconto entro il 30 aprile 2000.

ARTICOLO 3

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.